

Addì 22 maggio 2014 in Roma

Tra

CONFETRA

e

FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI,

premesso

che le parti ritengono opportuno proseguire anche per l'anno 2014 l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)


convengono

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i contenuti dello schema di accordo aziendale ovvero di accordo quadro territoriale allegato all'accordo del 18 giugno 2013 sono integralmente confermati. Il testo aggiornato di detto schema di accordo viene allegato alla presente intesa.

Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 18 giugno 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e dunque possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

CONFETRA



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI



SCHEMA DI ACCORDO AZIENDALE OVVERO DI ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014;
- è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confetra e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti nazionali hanno sottoscritto l'accordo 22 maggio 2014 per favorire, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa per l'anno 2014, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confetra potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014 in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare ministeriale n.15/2013 – mediante la stipula di accordi aziendali, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, facenti parte delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;
2. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confetra nella provincia o nel territorio di, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al sistema confederale - stipulare accordi aziendali/territoriali con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, in relazione alle voci retributive così come previste nella circolare ministeriale n.15/2013;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di....., che svolgono le prestazioni lavorative che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa;
4. in conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale aggiornare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa, l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni;

Guido Spade

Filippo

Roberto

Salvo

5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Giulio Forte

Roberto Rina

Salvatore

Torino